DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA DELLO SPAZIO

Art. 20

Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri

Le persone danneggiate nel territorio italiano da attivita' spaziali per le quali e' responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denunzia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilita' dello stesso a fatti derivanti da attivita' spaziali. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denunzia. Se lo Stato italiano, cui e' stato tempestivamente denunziato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta e' rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denunzia. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali e' responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:

a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;

b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano e' presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non e' dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del

danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

Versione in vigore dal 25 giugno 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di economia dello spazio
Estremi	Legge 13 giugno 2025, n. 89
Titolo	IV — Responsabilità degli operatori spaziali e dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-economia-dello-spazio/art-20-danni-causati-nel-territorio-italiano-da-stati-di-lancio-stranieri

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it